



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA**

**DECRETO PRESIDENZIALE**

---

**n. 241 del 26/11/2020**

**Oggetto:** COMUNE DI FELINO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO PP13. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LR 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. C) DELLA L.R. 24/2017.

IL PRESIDENTE

VISTE:

- la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;
- la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017;
- la Delibera di Giunta regionale n. 179478 del 14.3.2018;

PREMESSO:

che il Comune di Felino è dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con atto di G.P. n. 5 del 08.01.1998;

DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, e implicitamente le disposizioni rimaste in vigore della L.R. 47/78, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente;

che in particolare, ai sensi del citato art. 4, comma 4, lett.b), e della delibera di Giunta Regionale n. 179478 del 14.3.2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione o la conclusione del procedimento di approvazione di varianti specifiche alla pianificazione vigente (tra cui i piani attuativi dei PRG e le varianti agli stessi di cui all'art. 3 della L.R. 46/88) secondo le procedure previgenti;

#### CONSTATATO

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30/06/2020 è stato adottato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica PP13 a destinazione residenziale, nell'area ricompresa fra Via Marconi e Via Matteotti a Felino, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 47/78 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 4 della L.R. 24/2017 e s.m.i.;

che il P.P. è consequenziale alla deliberazione di C.C. n. 3 del 05/02/2018 di approvazione dello schema di accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90 sottoscritto in data 16 febbraio 2018 tra Comune di Felino e altri soggetti privati;

che il Comune ha trasmesso con nota n. 7136 del 13.07.2020 i pareri di AUSL (Prot. 429 del 15/01/2020) e di ARPAE (PGPR 828/2020 Sinadoc 1076/2020);

che nel periodo di deposito decorrente dal 10/7/2020, non sono pervenute al Comune osservazioni in merito.

#### CONSTATATO inoltre :

che il Piano è riferito ad un'area ricompresa fra via Marconi e Via Matteotti di circa 15.000 mq. classificata nel PRG vigente come " *Zona C1- zone residenziali di espansione intensiva*" di cui all'art.33 NTA ed individuata come Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica denominato P.P.13 che prevede un totale di SU di mq. 2990 con l'inserimento di tipologie edilizie mono, bi, tri o quadrifamiliari; l'altezza massima dei fabbricati è di ml.9,50, in linea con con il contesto urbanizzato della zona.

che tra gli elaborati progettuali presentati dal Comune figura uno Studio di Sostenibilità Ambientale che evidenzia come da un punto di vista ambientale non sussistano particolari criticità nell'attuazione del progetto;

#### CONSIDERATO

che l'istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia non ha evidenziato particolari contrasti con il PTCP né con la Legge Urbanistica regionale di riferimento e quella vigente;

che è comunque da rilevare la particolarità del bilanciamento degli standard a parcheggi e verde pubblico, quest'ultimo, peraltro, limitato, disposto in forma lineare e somigliante più ad un verde di decoro (in uso nelle aree miste e produttive) che ad un verde pubblico di quartiere residenziale;

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole non rilevando specifiche problematiche di rilievo ambientale;

che AUSL ha espresso parere di competenza favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *si dovranno adottare gli accorgimenti e le soluzioni idonee atte a garantire la fruibilità degli edifici e delle relative pertinenze ai soggetti con capacità motoria ridotta o impedita;*
- *si dovrà prevedere una piazzola da destinarsi ad isola ecologica per la raccolta*

*differenziata dei rifiuti;*

*- i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti di distribuzione delle acque destinate al consumo umano dovranno essere conformi ai disposti della normativa vigente riguardo ai materiali al contatto con l'acqua;*

*- l'illuminazione pubblica dovrà essere tale da garantire un buon livello di illuminamento evitando fenomeni di abbagliamento;*

*- nella piantumazione delle aree a verde dovranno essere utilizzate essenze arboree non allergeniche;*

*- il certificato di agibilità ovvero la richiesta del certificato di conformità edilizia relativo all'edificio costruito dovrà essere formulata successivamente all'ultimazione delle opere di urbanizzazione;*

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutati i contenuti e le caratteristiche della variante in esame, in accordo con il Comune e preso atto dei pareri di ARPAE-SAC e AUSL, ritiene che la stessa non necessiti di approfondimenti in merito alla sostenibilità ambientale di quanto proposto;

che, fermo restando quanto sopra specificato, preso atto dei contenuti della variante al piano in esame, si ritiene comunque di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità della stessa con gli aspetti geologici e sismici del territorio, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva dei possibili interventi ai sensi della L.R. n. 19/2008 e D.M. 14 gennaio 2018;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

## DECRETA

di non formulare alcuna osservazione, ai sensi dell'art.35 della LR 20/2000 e s.m.i, sul Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in oggetto, del Comune di Felino, per i motivi esposti in narrativa;

di disporre che, in riferimento alle indicazioni dell'art.12 del D.Lgs n. 4 del 16/01/2008 nonché dell'art. 5 della L.R. 20/2000, il PP in esame non debba essere assoggettato a procedura di ValSAT, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di AUSL di cui al precedente CONSIDERATO;

di trasmettere altresì al Comune di Felino copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente  
(ROSSI DIEGO)  
con firma digitale



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

**PARERE di REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. **2930 /2020** ad oggetto:

" COMUNE DI FELINO. PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO PP13. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LR 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 LETT. C) DELLA L.R. 24/2017. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 25/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale